



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

Documento di sintesi per la predisposizione dello schema del DPCM di riorganizzazione e riduzione complessiva degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche del Ministero della Giustizia

L'art.2, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012 n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n.135, prevede che gli uffici dirigenziali di livello generale e quelli di livello non generale delle amministrazioni dello Stato e le relative dotazioni organiche siano ridotti nella misura minima del 20%; è inoltre prevista la riduzione nella misura minima del 10% delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale.

L'art.2, comma 5, del decreto legge stabilisce che *“alle riduzioni previste dal comma 1 si provvede con uno o più decreti del presidente del consiglio dei ministri (...) su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze”*.

L'art.2, comma 10, del decreto legge stabilisce a sua volta che ciascuna amministrazione procede ad adottare un nuovo regolamento di organizzazione in conseguenza delle riduzioni operate ai sensi del comma 5. Tale regolamento può essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, all'esito del procedimento semplificato disciplinato dall'art.2, comma 10 ter del citato decreto legge.

Il termine per l'adozione dei regolamenti di organizzazione in forma specifica è stato da ultimo prorogato, dal D.L. n. 90 del 2014, al 15 ottobre 2014.

Lo schema originario di DPCM, già inviato al Ministero della Funzione Pubblica e comunicato alle Organizzazioni sindacali, quando il termine di scadenza del DPCM era il 15 luglio 2014, dà attuazione alla riduzione degli uffici del Ministero della Giustizia e delle relative dotazioni organiche di personale dirigenziale e non dirigenziale.

La riflessione successivamente avviata, a seguito della proroga al 15 ottobre 2014 del termine legale per l'impiego del procedimento semplificato, ha come base di partenza il testo già diffuso, ma si colloca in una prospettiva di più ampio respiro, come tale individuata dal Ministro nell'atto di indirizzo politico-istituzionale per il 2015.

Si tratta, in altri termini di perseguire essenziali obiettivi di semplificazione strutturale e di ricerca di maggiore efficienza operativa, che valgano ad accrescere la qualità dei servizi dell'amministrazione giudiziaria, inserendo gli interventi di razionalizzazione necessari per raggiungere l'obiettivo di realizzare riduzioni di spesa del Ministero, così come previsto dall'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, in un

più ampio ed organico contesto di riordino complessivo del sistema organizzativo centrale e periferico.

Al termine del confronto svolto all'interno dei gruppi di lavoro costituiti con atto del sig. Ministro del 12 agosto u.s., cui hanno partecipato i rappresentanti delle diverse articolazioni ministeriali, si è pervenuti alla formulazione della seguente proposta di riforma.

L'ufficio unico dei contratti

L'idea di fondo è quella di eliminare le ridondanze e le ripetizioni di uffici che hanno competenze omogenee, sia pure riferite a materie ed oggetti distinti, così da concentrare in un'unica struttura la gestione della fase contrattuale.

L'ufficio unificato riceverà le indicazioni tecniche dai Dipartimenti che trattano la materia relativa all'oggetto della contrattazione. Ciò comporterà la soppressione delle Direzioni generali dei beni e servizi in essere presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile; la rimodulazione della Direzione generale dei beni e servizi allocata presso il DOG; la creazione di uffici tecnici di secondo livello dirigenziale presso i dipartimenti cui vengono soppresse le direzioni generali.

La nuova Direzione generale, nell'ottica di creare un'unica articolazione competente per i contratti, assumerà le relative competenze oggi esercitate dalla **DGSIA**, così valorizzando la dimensione essenzialmente tecnica e progettuale di quella struttura.

Per esigenze di unitarietà le competenze in materia contrattuale della **Direzione generale degli Archivi notarili** dovrebbero parimenti essere conferite al nuovo organismo.

Pertanto, si costituisce una **direzione generale dei beni, servizi e tecnologie** presso il Ministero nell'ambito del Dipartimento per l'organizzazione giudiziaria.

La nuova direzione generale potrà assumere le seguenti funzioni:

- 1) determinazione del fabbisogno di beni e servizi dell'amministrazione centrale; 2) acquisti, di beni e servizi omogenei ovvero comuni a più articolazioni territoriali; 3) acquisizione di veicoli; acquisizione, progettazione e gestione dei beni mobili, immobili e dei servizi dell'amministrazione centrale; 4) predisposizione e attuazione dei programmi per l'acquisto, la costruzione, la permuta, la vendita e la ristrutturazione di beni immobili; 5) esercizio della competenza generale in materia di procedure contrattuali del Ministero, anche con riferimento a quelle già spettante alla Direzione generale dei beni e servizi del DAP e della omologa Direzione del DGM.

Assume anche la relativa funzione in materia contrattuale già spettante agli Archivi notarili ed alla DGSIA.

Per l'effetto:

- le corrispondenti direzioni generali del DAP e del DGM vengono soppresse;
- con successivo DM sarà definita la dotazione organica della nuova struttura e le specifiche competenze.

Circa le competenze, è importante precisare che:

- a) la DGSIA, il DAP, gli Archivi Notarili, mantengono le competenze tecniche proprie dei rispettivi settori che richiedono adeguata professionalità. Tale

struttura tecnica, che diventa un ufficio di II livello, ha il compito di supportare l'attività contrattuale cui è deputata la Direzione generale beni e servizi del Ministero definendo, ad esempio, se un progetto risponde ai necessari requisiti tecnici. Le fasi successive (affidamento, scelta del contraente, collaudo) sono gestite interamente dalla Direzione generale beni e servizi del Ministero;

- b) la nuova Direzione generale beni e servizi del Ministero riceverà personale proveniente da ciascun Dipartimento, in tal modo utilizzando le competenze specifiche e tecniche già sperimentate nei diversi settori.

La prospettata riorganizzazione impone, inoltre, di riconsiderare la presenza della Direzione generale Bilancio attualmente prevista presso il DAP che, a seguito della soppressione della Direzione generale beni e servizi, può essere anch'essa soppressa (come, peraltro, già previsto nello schema di DPCM del luglio 2014) per assumere il profilo graduato di ufficio dirigenziale di II livello.

La Conferenza dei Capi Dipartimento

La trasversalità dei compiti attribuiti alla suddetta direzione generale beni e servizi in materia contrattuale, interessando ambiti inerenti ai diversi dipartimenti, impone di considerare il rapporto tra la nuova direzione generale e le fondamentali articolazioni strutturali del ministero non più in modo unidirezionale, ma secondo un processo decisionale collegiale e condiviso, al fine di assicurare il necessario coordinamento in vista dell'assunzione di decisioni strategiche di comune interesse.

Si attua così una distinzione tra il piano della collocazione organizzativa della nuova struttura e quello del rapporto di dipendenza funzionale, che tiene conto, da un lato, della elaborazione di strategie unitarie (e correlativo superamento di logiche settoriali, avulse dalla dotazione complessiva delle risorse disponibili, oggi sempre più insufficienti) e, dall'altro, della definizione collegiale delle priorità sul piano della spesa riguardante l'intero Ministero.

In quest'ottica, si intende valorizzare il ruolo della Conferenza dei Capi Dipartimento, oggi prevista soltanto con riguardo alle competenze trasversali della DGSIA.

La Conferenza assumerà compiti di programmazione, indirizzo e controllo, fornendo specifiche indicazioni sulla ripartizione delle risorse tra i vari settori sulla base di piani proposti dalle articolazioni tecniche.

La composizione della Conferenza, quale luogo di confronto e decisione tra le figure dirigenziali di massimo livello, conferisce alla stessa il ruolo di analisi e di valutazione delle scelte di alta amministrazione riguardanti l'assetto gestionale complessivo del Ministero.

L'assoluta vicinanza di competenze della Conferenza alle funzioni di indirizzo politico del Ministro in materia di spesa implica la necessità di un raccordo con l'organo politico che viene assicurato dal Capo di Gabinetto, cui vengono attribuite le competenze sulla convocazione ed il coordinamento della Conferenza.

Con DM verranno definite le procedure di funzionamento della Conferenza.

Il Dipartimento per la giustizia minorile e dell'esecuzione penale esterna

L'intervento modificativo in esame trova fondamento sulla considerazione della specificità ed autonomia del trattamento penale esterno rispetto alla detenzione.

A tal proposito, va detto che la definizione di un percorso trattamentale che accompagni il reinserimento sociale del detenuto o che dia un'adeguata connotazione ad una sanzione penale diversa dalla detenzione non può prescindere dallo stretto rapporto con il territorio.

Questo al fine di attuare una strategia tendente a modulare il controllo del soggetto e al contempo accompagnare il suo percorso verso la legalità, senza inviare incongrui messaggi di rinuncia all'esercizio della potestà sanzionatoria o di riproposizione della situazione sociale e soggettiva spesso all'origine della commissione del reato. È infatti la costruzione efficace di tale percorso, per il quale è peraltro necessario l'apporto multidisciplinare e il contributo delle diverse figure professionali operanti nel settore dell'esecuzione penale, a costituire la strategia per la riduzione del rischio di recidivare il reato e tutelare così maggiormente la sicurezza del contesto sociale in cui l'autore di reato è re-inserito.

Il percorso trattamentale esterno dialoga, quindi, necessariamente con il progetto di trattamento realizzato all'interno dell'Istituto penitenziario, rappresentando, per molti casi, l'elemento della sua continuità; così da valorizzare, anche, il ruolo specifico della Polizia penitenziaria che, sotto questa ottica, va visto non solo in chiave di assicurazione del servizio di sicurezza, ma anche di accompagnamento e partecipazione del programma rieducativo del detenuto.

Al di là dell'accentuazione nominalistica, la distinzione tende a sottolineare la differenza tra un percorso che avviene all'interno di un contesto in cui la vita è scandita da regole quotidiane e che, pur nell'affermare la necessaria responsabilizzazione del singolo, pone l'accento su un progetto che si realizza in un universo relazionale specifico, e un percorso che avviene nel contesto sociale esterno, con le sue dinamiche relazionali e che pone l'accento sul recupero dell'ordinarietà della vita quotidiana, attraverso strategie di reinserimento che chiamano in causa anche la ricettività del contesto stesso.

Ciò detto, si è ipotizzata una nuova strutturazione del Dipartimento per la giustizia minorile, soprattutto ponendo attenzione alla funzione di gestione dell'esecuzione penale esterna che non è solo limitata ai minori, ma anche agli adulti.

Ciò risponde ad un'esigenza concettuale, posto che, nonostante le specificità intrinseca tra il trattamento penale esterno del minore rispetto a quello degli adulti, vi è una unità di fondo che attiene, come detto, ad una logica comune, quella dell'accentuazione della prospettiva della risocializzazione e del reinserimento nel territorio.

D'altro lato, vi è anche una esigenza di natura organizzativa, che è quella di creare le opportune sinergie tra la rete dei servizi sociali territoriali, mettendo insieme le esperienze e le conoscenze maturate in ambiti trattamentale finora distinti.

La proposta, dunque, è quella di mantenere, nell'ottica di non mutare l'organizzazione riguardante la gestione del personale, per presenza di situazioni non omogenee, la gestione del proprio personale al DGM; tuttavia, per un'esigenza oggettiva di economicità, appare adeguato far gestire il personale della giustizia minorile ad un ufficio dirigenziale di seconda fascia.

Pertanto all'interno del Dipartimento della Giustizia Minorile vengono soppresse le attuali 3 direzioni generali e istituite 2 direzioni generali con compiti in parte nuovi rispetto alla precedente organizzazione.

Il Dipartimento, in questo contesto, assumerebbe la denominazione di: **Dipartimento della Giustizia minorile e dell'Esecuzione penale esterna**, comprendendo anche le funzioni già spettanti in ambito trattamentale esterno al DAP, dove viene soppressa la corrispondente direzione generale.

La nuova struttura del Dipartimento per la giustizia minorile sarà così determinata:

- ridenominazione del Dipartimento della Giustizia minorile in "Dipartimento della giustizia minorile e dell'esecuzione penale esterna";
- costituzione di una Direzione generale del personale della giustizia minorile e dell'esecuzione dei provvedimenti giudiziari (dei minori);
- costituzione di una Direzione generale per l'esecuzione penale esterna, con competenze anche sulla gestione del personale dei servizi sociali adulti, la cui competenza verrà ceduta dalla Direzione generale del personale e della formazione del DAP.

Decentramento:

La semplificazione dell'apparato amministrativo centrale persegue certamente la riduzione del personale dirigenziale richiesta da non poche leggi, ma si muove comunque nell'ottica della semplificazione, razionalizzazione e riorganizzazione, nel segno dell'efficienza.

Si propongono le seguenti linee di intervento:

1) Provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria

La riduzione delle risorse prescritta dalle leggi di spesa impone di estendere l'azione di semplificazione anche a livello territoriale sugli uffici decentrati, il cui ridimensionamento tiene conto del numero posti-detenuti per ogni circoscrizione territoriale, quale criterio oggettivo indicativo della complessità gestionale e di altre variabili, prese in considerazione per ridurre il disagio derivante dagli accorpamenti.

In relazione a quanto sopra, si ipotizzano due ipotesi di riduzione:

A)

Si prevede la riduzione a 10 degli attuali 16 provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria. In particolare, i provveditorati vengono individuati nel modo che segue secondo un modello interregionale:

- 1) Puglia - Abruzzo - Molise (sede Bari);
- 2) Emilia Romagna - Veneto - Friuli Venezia Giulia - Trentino Alto Adige/Südtirol (sede Padova o Bologna);
- 3) Calabria - Basilicata (sede Catanzaro);
- 4) Toscana - Marche (sede Firenze);
- 5) Lombardia (sede Milano);
- 6) Campania (sede Napoli);
- 7) Lazio - Umbria (sede Roma);
- 8) Sicilia (sede Palermo);
- 9) Sardegna (sede Cagliari);

10) Piemonte, Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste - Liguria (sede Torino).

B)

In alternativa, si sottopone il progetto di accorpamento proposto dal DAP con nota del 30.4.2014

- 1) Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (sede Torino);
- 2) Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige/Südtirol (con sede a Padova);
- 3) Lombardia ed Emilia Romagna (con sede a Milano);
- 4) Toscana, Umbria e Marche (con sede a Firenze);
- 5) Lazio, Abruzzo e Sardegna (con sede a Roma);
- 6) Campania e Calabria (con sede a Napoli);
- 7) Puglia, Molise e Basilicata (con sede a Bari);
- 8) Sicilia (con sede a Palermo).

2) Centri per la giustizia minorile e dell'esecuzione penale esterna

Correlativamente alla riduzione del numero dei provveditorati, si intende procedere anche alla riduzione per accorpamento del numero dei Centri per la giustizia minorile che svolgono in ambito minorile funzioni assimilabili a quelle svolte dai provveditorati regionali.

Attualmente, i suddetti centri sono 12. Con l'intervento in esame si procede alla riduzione a 10 secondo la seguente ripartizione geografica:

- 1) Piemonte, Valle d'Aosta/ Vallée d'Aosta, Liguria (sede Torino);
- 2) Lombardia (sede Milano);
- 3) Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige/Südtirol (sede Venezia);
- 4) Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche (sede Bologna);
- 5) Lazio, Abruzzo (sede Roma);
- 6) Sardegna (sede Cagliari);
- 7) Campania, Molise (sede Napoli);
- 8) Puglia (sede Bari);
- 9) Calabria, Basilicata (sede Catanzaro);
- 10) Sicilia (sede Palermo).

In alternativa si potrà procedere ad un'ulteriore riduzione ad otto, seguendo lo schema alternativo ipotizzando per i PRAP.

3) L'accentramento ai Centri per la giustizia minorile del servizio UEPE

L'accentramento a livello dipartimentale del servizio del trattamento e dell'esecuzione penale esterna, con la costituzione di un unico Dipartimento per la giustizia minorile e dell'esecuzione penale esterna, ha i suoi indubbi riflessi anche relativamente all'esigenza di individuare un unico ufficio di coordinamento a livello decentrato.

Il servizio attualmente svolto dagli UEPE viene spostato dalla direzione dei provveditorati regionali per essere sottoposto al coordinamento e alla direzione dei Centri per la giustizia minorile e dell'esecuzione penale esterna, così come rimodulati. In tal modo, a livello centrale, i Centri per la Giustizia minorile e dell'esecuzione penale esterna trovano quale autorità di coordinamento il nuovo Dipartimento per la Giustizia minorile e dell'esecuzione penale esterna.

4) Gli archivi notarili

Gli interventi di riorganizzazione in ordine a tale amministrazione hanno riguardo a due ambiti:

a) Gli uffici ispettivi degli archivi notarili

Si tratta di uffici di II livello che operano come organi decentrati territoriali della direzione generale e assumono compiti di coordinamento e di controllo degli archivi notarili e di attività delegata dalla direzione generale in ambito territoriale.

Si prevede la riduzione a 2 degli attuali 5 uffici ispettivi che vengono ripartiti per competenza geografica in:

- Ispettorato del Centro nord;
- Ispettorato del Centro sud.

In particolare, si provvederà in sede di regolamento a ridurre a due gli uffici ispettivi dell'Amministrazione degli archivi notarili, attribuendo loro la denominazione di Ispettorato del Centro nord e di Ispettorato del Centro sud. Con un decreto ministeriale di natura non regolamentare, saranno determinati gli Archivi notarili distrettuali presso cui hanno sede gli uffici ispettivi e le circoscrizioni di competenza. Fino alla data di entrata in vigore del relativo decreto ministeriale gli uffici ispettivi e le circoscrizioni attualmente in essere restano immutati

b) Gli archivi notarili distrettuali

In ragione della necessaria riduzione del personale non dirigenziale, si impone una modifica della distribuzione territoriale degli Archivi Notarili distrettuali (attualmente sono 93), procedendo ad un accorpamento delle strutture territoriali svincolato dalla distribuzione dei Distretti Notarili, al fine di consentire l'espletamento dei servizi istituzionali a fronte di una dotazione organica (502 unità di personale non dirigenziale) che diventerebbe assolutamente insufficiente in rapporto agli uffici oggi esistenti.

Si ritiene, pertanto, di dovere inserire la previsione per cui, con uno o più decreti ministeriali di natura non regolamentare, dovrà essere stabilita la razionalizzazione e l'utilizzo degli uffici e delle strutture dell'Amministrazione degli archivi notarili, anche mediante la soppressione di archivi notarili distrettuali e la contestuale individuazione di altri che li sostituiscono, indipendentemente dalla soppressione o dalla modifica dei distretti notarili di competenza.

5) Il decentramento dell'amministrazione giudiziaria: le Direzioni regionali DOG

Si premette che attualmente il d.lgs. 26 luglio 2006, n. 240 prevede la istituzione di 16 direzioni interregionali; a tale disposizione, tuttavia, non si è mai dato attuazione.

È evidente, peraltro, che essa non rispecchia gli attuali assetti organizzativi; anzi, si pone in un'ottica opposta agli obiettivi di questo intervento, in quanto tende ad aumentare gli uffici di dirigenza generale, soppressi successivamente da leggi di riduzione della spesa pubblica.

Tuttavia, preme al contempo precisare che è oggettiva l'esigenza di un decentramento nel settore dell'amministrazione giudiziaria di funzioni, competenze e procedure svolte a livello centrale; ciò, anche in considerazione della nuova dimensione che ha assunto la direzione generale dei beni e servizi alla quale si è attribuita competenza trasversale.

In altre parole, ad una concentrazione delle funzioni in sede centrale, si ritiene che debba fare da contrappeso un decentramento a livello territoriale.

Rispetto all'attuale assetto organizzativo, l'attuazione del decentramento DOG comporterà che l'articolazione regionale (o interregionale) dovrà necessariamente interloquire direttamente con i singoli uffici giudiziari, ovviamente in numero notevolmente superiore agli attuali interlocutori del DOG, costituiti dai vertici degli uffici distrettuali.

Sono, in particolare, ipotizzabili due modelli di ripartizione territoriale, secondo le seguenti ipotesi, formulate sulla scorta del dato numerico del numero degli uffici giudiziari e del personale di magistratura (**come da allegate tabelle elaborate dal DOG**):

A) Ipotesi con 3 direzioni regionali

- 1) Italia settentrionale;
- 2) Italia Centrale;
- 3) Italia Meridionale.

B) Ipotesi con 4 direzioni regionali

- 1) Italia settentrionale, compreso distretto di Bologna;
- 2) Italia Centrale, compreso distretto di Cagliari;
- 3) Italia Meridionale;
- 4) Calabria – Sicilia.

Va evidenziato che l'esteso ambito delle competenze attribuite al Direttore regionale e la diretta relazionalità con i singoli uffici giudiziari collocati sul territorio di competenza, rivelano una complessità organizzativa del nuovo ufficio, che ha indotto a superare la precedente opzione incentrata su due direzioni interregionali.

Del resto, l'effetto di riduzione complessiva degli uffici dirigenziali conseguente a questo intervento consente di avanzare queste ipotesi, perché si rimane nell'ambito delle percentuali di riduzioni imposte dalle leggi di spesa.

Nell'ambito del decentramento DOG va inserita nel regolamento la previsione che, con specifico DM, verrà effettuata la ripartizione degli attuali 13 CISIA, distinguendo il duplice collegamento con la direzione interregionale di riferimento nonché, sul piano tecnico, con la DGSIA.

Va precisato, inoltre, che, con specifica disposizione, le nuove strutture periferiche DOG dovranno essere allocate presso le esistenti strutture DOG e, in caso di

insufficienza, presso le altre strutture dell'amministrazione (compresa quella penitenziaria).

La norma sulle strutture ove allocare i nuovi uffici appare essenziale, anche nell'ottica di utilizzare sinergie logistiche tra le varie strutture dell'amministrazione, per evitare costi di locazioni passive, che il bilancio della giustizia non potrebbe sopportare.

Un esempio di tale convergenza operativa è offerto dalla soluzione individuata per l'istituzione del Tribunale di Napoli-Nord, che è stato dislocato in Aversa nella ex Scuola della Polizia Penitenziaria.

Nel rimodulare i nuovi uffici decentrati dell'Amministrazione e della Giustizia minorile, così come nella istituzione dei nuovi uffici decentrati dell'Amministrazione giudiziaria, bisogna ridefinire in modo organico il perimetro del decentramento.

Ciò richiede un serio approfondimento e quindi una preliminare ricognizione delle attività e delle procedure attualmente svolte, per il settore penitenziario, dai PRAP e dai Centri per la giustizia minorile e, per il settore giudiziario, di quelle già delegate ai capi degli uffici distrettuali e comunque trasferibili, nella prospettiva di ridefinire gli ambiti di competenza tra centro e periferia, per rendere realmente efficace sul territorio la capacità operativa degli uffici decentrati, attraverso una più diretta e consapevole responsabilizzazione nella gestione dei servizi.

Tale azione integrativa, che si profila complessa e articolata, perché richiede un confronto con la dirigenza magistratuale ed amministrativa territoriale, viene rinviata ai decreti ministeriali.

La formazione

Attualmente, sussiste una diversificazione e duplicazione di strutture dedicate alla formazione, soprattutto per quanto concerne la formazione DAP e DGM.

Presso il DAP è strutturato un ufficio per la formazione inserito nell'ambito della direzione generale del personale e della formazione.

Ciò rende ridondante la presenza dell'Istituto superiore di studi penitenziari (ISSPE), la cui soppressione era stata già prevista nello schema di DPCM del luglio 2014.

Il DGM ha, invece, accentrato le competenze sull'Istituto centrale della formazione, con compiti di progettazione e realizzazione delle attività formative, di aggiornamento e qualificazione professionale rivolte al personale della giustizia minorile.

Quest'ultimo è dotato di autonomia gestionale ed amministrativo-contabile ed ha due sedi decentrate, l'una a Castiglione delle Stiviere (MN) e l'altra a Messina.

L'esigenza della razionale utilizzazione delle strutture e del personale, soprattutto a vantaggio di tutte le amministrazioni della giustizia, rende necessario il riferimento, in sede di regolamento, all'emanazione di un successivo DM con cui regolare specificamente la necessaria concentrazione ed unificazione delle scuole.

Ciò anche in osservanza ai principi indicati dall'art.21 del d.l. 90/2014 (convertito nella l.114/2014) che prevede, in materia di formazione delle amministrazioni centrali, la necessità di interventi di razionalizzazione finalizzati alla eliminazione della attuale situazione di duplicazione degli organismi esistenti.

L'Ufficio coordinamento delle attività nell'ambito della politica regionale, nazionale e comunitaria

Nell'ambito della programmazione comunitaria 2014 – 2020, il Ministero della Giustizia si candida ad assumere il ruolo di organismo intermedio per il PON Governance 2014 – 2020 e per il PON inclusione 2014 – 2020.

Al fine del compiuto svolgimento di tali funzioni, si prevede la costituzione di un ufficio, strutturato all'interno dell'ufficio di Gabinetto, avente la competenza di coordinamento delle attività nell'ambito della politica regionale, nazionale e comunitaria.

L'ufficio ha la responsabilità del coordinamento, gestione e controllo dei programmi e degli interventi volti, nell'ambito della politica di coesione, al perseguimento degli obiettivi che il Ministero si pone in termini di organizzazione del sistema giustizia nel suo complesso.

Anticorruzione e controllo di gestione

Nello schema di regolamento si dovrà prevedere che nell'ambito di ciascun Dipartimento – con il coordinamento del Capo Dipartimento- vi sia una struttura organizzativa che assuma le nuove competenze delineate dal legislatore (soprattutto in materia di anticorruzione e trasparenza), che consenta il migliore flusso delle informazioni necessarie, in coordinamento con il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Allo stesso modo, con riguardo al controllo di gestione e alla performance organizzativa, si dovrà prevedere la creazione, presso ciascun Dipartimento e alle dirette competenze del capo Dipartimento di una struttura organizzativa per l'acquisizione e l'elaborazione delle informazioni relative al conseguimento dei risultati dell'azione amministrativa.

Con decreto ministeriale saranno adottate le norme di dettaglio e di coordinamento ed i criteri di rotazione e di conferimento degli incarichi ai dirigenti di seconda fascia.

Il Centro unitario per il servizio legale e la gestione del contenzioso

Si è ritenuto di procedere alla definizione di una struttura unitaria per il governo degli affari contenziosi e legali del Ministero nella quale possano confluire tutte le competenze in materia attribuite attualmente ai vari dipartimenti, ivi comprese le transazioni lite pendente e l'esecuzione delle sentenze e degli altri titoli giudiziali provvisoriamente esecutivi, con l'esclusione della gestione della fase precontenziosa, delle transazioni estranee ai giudizi in atto, nonché delle modalità di attuazione dell'adempimento volontario dei provvedimenti giudiziali provvisoriamente esecutivi.

Le nuove competenze saranno attribuite alla **Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, già esistente, nell'ambito del DAG.**

Alla nuova Direzione generale dovranno essere attribuiti i compiti di interlocuzione diretta e univoca con l'Avvocatura di stato e i funzionari delegati titolari della difesa tecnica.

Ai singoli dipartimenti potrà essere demandata la decisione in ordine all'inizio dell'azione e alla convenienza nel merito della resistenza in giudizio.

Il coordinamento tra la nuova Direzione generale e i dipartimenti verrà garantito dalla conferenza dei Capi dipartimento

La Direzione degli affari giuridici e legali interagirà con uffici o unità di diretta collaborazione collocati nell'ambito dell'ufficio del Capo dipartimento.

In sede di più articolata definizione con il successivo DM si dovrà provvedere ad improntare la definizione del funzionamento della nuova direzione generale ad una revisione dei processi organizzativi che connotano le attuali direzioni generali e uffici del contenzioso, ad un'innovazione e informatizzazione della gestione delle pratiche e delle cause, nonché alla creazione di protocolli volti al migliore presidio e funzionamento dei flussi di lavoro e alla creazione di modalità univoche e innovative di relazione con l'Avvocatura di stato.

Con il successivo DM potrà altresì realizzarsi la determinazione delle dotazioni organiche, la definizione delle competenze delle varie unità ed uffici che comporranno la nuova direzione generale e il complessivo funzionamento della stessa.